



STATUTO NAZIONALE DI AZIONE GIOVANI

CAPO I - FINALITA', SIMBOLI E NORME DI ADESIONE

Art. 1 (finalità)

"AZIONE GIOVANI" è il movimento unico e ufficiale dei giovani che si riconoscono nelle finalità di Alleanza Nazionale, ispirato a ad una visione spirituale della vita, avente la finalità di garantire la dignità e gli interessi di tutti i giovani italiani. Azione Giovani si impegna a diffondere nelle nuove generazioni il movimento dell'identità nazionale nella più vasta prospettiva europea, in coerente adesione ai valori tradizionali del nostro popolo.

Art. 2 (emblema e bandiera)

L'emblema di A.G. è composto dalla fiaccola tricolore e dalla dicitura Azione Giovani. Ogni uso non conforme dell'emblema ufficiale deve essere autorizzato dalla Direzione Nazionale.

Art. 3 (limiti di età)

Possono iscriversi ad A.G. tutti i giovani compresi tra i 14 e i 30 anni compiuti che non siano iscritti ad altri partiti politici. L'iscrizione è consentita anche a coloro che pur non avendo compiuto i 14 anni risultano iscritti alle scuole medie-superiori. Per i Dirigenti Nazionali ed i membri dell'Esecutivo il limite di età è elevato a 35 anni. Il Presidente Nazionale dura in carica ed è rieleggibile fino al compimento del 35° anno di età. Raggiunti i limiti di età le cariche nazionali decadono e non sono più rinnovabili. Gli iscritti di A. G. che ricoprono le cariche di Presidente Provinciale, Coordinatore Regionale, Dirigente Nazionale e Membro dell'Esecutivo hanno l'obbligo di regolarizzare la loro iscrizione ad A.N.

CAPO II - GLI ORGANI POLITICI

Art. 4 (Circoli)

L'Unità fondamentale di A.G. è il Circolo, composto da almeno 10 membri riuniti per affinità territoriale, ambientale o tematica. La costituzione del circolo è approvata dal Presidente Provinciale. Nel caso di mancata approvazione il Presidente Provinciale inoltra con proprio parere la richiesta alla Direzione Nazionale che decide a maggioranza degli aventi diritto, sentita la Commissione Tesseramento.

Organi del circolo sono: il Presidente, il direttivo e l'assemblea degli iscritti. Il Presidente del circolo viene indicato dall'assemblea degli iscritti e nominato dal Pres. Prov. Nel caso di più circoli esistenti nello stesso Comune il Pres. Prov. di concerto col Coord Reg può nominare un Coordinatore Comunale, sentito il parere dei presidenti di circolo. Nei Comuni in cui non siano costituiti Circoli di Ag il Pres. Prov., può designare un fiduciario. Possono essere costituiti circoli anche fuori dal territorio della Repubblica Italiana, la ratifica viene fatta dal Presidente Nazionale di AG.

Art. 5 (Presidenti Provinciali)

I Circoli sono federati di norma nei corrispondenti coordinamenti provinciali di A.N. Il Presidente Provinciale di A.G. fa parte dell'Esecutivo Provinciale di A.N. a norma dell'art. 45 dello Statuto di A.N.

Sono organi provinciali: il Presidente Provinciale, il Direttivo e la Conferenza Provinciale dei quadri dirigenti. Il Presidente Provinciale nomina e presiede le riunioni di un Direttivo Provinciale composto da non più di venti membri. Il Presidente Provinciale di Azione Universitaria, ovvero il coordinatore territoriale di Au nel caso in cui la sede universitaria non sia sede d'Ateneo, è componente di diritto del Direttivo provinciale. Il Presidente provinciale di Au è Vicepresidente provinciale di Azione Giovani di diritto. La ratifica del Direttivo Provinciale spetta al Presidente Nazionale, e si dà per acquisita in mancanza di comunicazioni avverse dopo 30 gg dall'invio della richiesta. I membri dell'Esecutivo Nazionale ed i Dirigenti Nazionali partecipano, senza diritto di voto, ai direttivi provinciali della federazione in cui sono iscritti; il Coordinatore regionale può partecipare ai direttivi provinciali delle federazioni che ricadono nella propria regione. Il Presidente Provinciale, nell'ambito del quadro delineato dalle direttive nazionali, ha facoltà esecutiva e autonomia organizzativa e politica nel territorio di propria competenza. Il Presidente Provinciale dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea degli iscritti. Alla scadenza del mandato il Pres. Prov. uscente convoca il Congresso Provinciale, nel caso di inerzia dello stesso alla convocazione provvede il Coordinatore Regionale ovvero il Presidente Nazionale. Il Pres. Prov. raccoglie il tesseramento annuale e le relative quote di adesione, ne invia per conoscenza una copia al Coordinatore Regionale e ne cura l'inoltro alla Direzione Nazionale.

Il Pres. Prov. può, con motivazione scritta da allegare al tesseramento, negare la ratifica dell'adesione individuale nei casi in cui ritenga opportuno adottare tale provvedimento. In tal caso curerà comunque l'inoltro delle domande in sospeso sulle quali deciderà il Presidente Nazionale, sentita la Commissione Tesseramento. Qualunque procedura di raccolta del tesseramento differente rispetto a quella sopra descritta si considera illegittima e non sanabile. Il Pres. Prov. convoca e presiede la Conferenza Provinciale dei quadri di AG, organo consultivo composto dai membri dell'Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale, del Coordinamento Regionale, del Direttivo Provinciale, dai presidenti di circolo, dagli eletti dai coordinatori comunali, da tutti gli eletti negli Enti Locali iscritti ad AG, da tutti gli eletti nelle Università iscritti ad Azione Universitaria, dagli eletti nelle scuole, dai responsabili provinciali di organizzazioni ed associazioni che insistono sul territorio provinciale ed esprimono, nei settori di loro competenza, la medesima visione metapolitica del Movimento, previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il direttivo provinciale.

Art. 6 (Coordinatori Regionali)

Nell'ambito di una stessa regione è istituito il Coordinamento Regionale. Il Coordinatore Regionale viene eletto dai Presidenti Provinciali di AG e di AU eletti che insistono sul territorio regionale, dai Dirigenti Nazionali di Azione Giovani eletti all'Assemblea Nazionale iscritti in una delle federazioni provinciali di A.G. costituenti la regione, dal Coordinatore regionale uscente, se eletto.

Sono organi regionali: il Coordinatore, il Coordinamento e la Conferenza Regionale dei quadri dirigenti. Il Coordinatore Regionale esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attuazione della linea politica determinata dalla Direzione Nazionale. Il Coord. Reg. riferisce periodicamente in tal senso all'Esecutivo Nazionale. Il Coordinamento Regionale è composto dal Coord. Reg., dai membri dell'Esecutivo Nazionale, dai Dirigenti Nazionali, dai Presidenti Provinciali della regione, da cinque componenti nominati dal Coordinatore Regionale.

Il Coord. Reg. rimane in carica per tre anni. La Conferenza Regionale dei quadri, organo consultivo, è composta da tutti i componenti del Coordinamento regionale, dal coordinatore territoriale di Au nel caso in cui la sede universitaria non sia sede d'Ateneo da tutti gli eletti di AG negli Enti Locali, da tutti gli eletti nelle università iscritti ad Azione Universitaria, nelle scuole, dai responsabili regionali di organizzazioni ed associazioni che insistono sul territorio regionale ed esprimono, nei settori di loro competenza, la medesima visione metapolitica del Movimento, previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il Coordinamento Regionale.

Art. 7 (Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale è l'organo che elabora e determina gli indirizzi politici generali del Movimento, esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi. Approva a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto le modifiche al presente statuto. E' costituita da sessanta membri, trenta eletti dal Congresso Nazionale e trenta nominati dal Presidente Nazionale, di cui 10 in ragione del premio di maggioranza.

I componenti dell'Esecutivo Nazionale ed i Coordinatori Regionali partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione, alla quale sottopongono periodicamente i loro programmi e le loro considerazioni.

Partecipano ai lavori della Direzione nazionale, senza diritto di voto, i responsabili nazionali di organizzazioni ed associazioni che esprimono, nei settori di loro competenza, la medesima visione metapolitica del Movimento, previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Direzione nazionale.

La Direzione Nazionale è presieduta e convocata, d'intesa con il Presidente Nazionale, da un Presidente della Direzione Nazionale che viene eletto dalla Direzione Nazionale a maggioranza. Il Presidente della Direzione Nazionale redige l'ordine del giorno e garantisce il corretto svolgimento dei lavori. La Direzione Nazionale è validamente convocata in presenza della metà più uno dei suoi componenti. La direzione nazionale costituisce al suo interno l'Ufficio di Presidenza, composto dal presidente e da due vice presidenti.

Il Dirigente Nazionale che non dovesse presentarsi per tre sedute consecutive alle riunioni della Direzione Nazionale (intendendo per seduta l'intero arco della stessa), senza aver addotto giustificati motivi, decade automaticamente.

La Dir. Nazionale, a tre anni dalla celebrazione del Congresso Nazionale, richiede al Presidente Nazionale A.N. l'indizione di un nuovo Congresso.

Art. 8 (Esecutivo Nazionale)

L' Esecutivo Nazionale, organo che ha il compito di attuare la politica del movimento, è composto da un massimo di venticinque membri nominati dal Presidente Nazionale e ratificati dalla Direzione Nazionale. Ne fa parte di diritto il Presidente Nazionale di Azione Universitaria ed il responsabile nazionale per la politica studentesca.

Le deleghe ed i dipartimenti sono direttamente assegnati dal Presidente Nazionale a singoli membri dell'esecutivo in ragione delle specifiche competenze di ognuno relativamente alle questioni di particolare rilevanza politica, sociale e culturale. Nel caso di rimozione ad opera del Presidente Nazionale dall'incarico di membro dell'Esecutivo Nazionale il componente rimosso viene integrato nella Direzione nazionale senza conseguenze a carico dei dirigenti surrogati. In questo caso è fatto obbligo al Presidente Nazionale di procedere alla sostituzione individuando il sostituto nell'ambito della Direzione stessa, fatto salvo il numero massimo complessivo di 60 Dirigenti Nazionali.

Art. 9 (Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale, rappresenta in ogni sede, politicamente e giuridicamente, le finalità e gli interessi di A.G. Convoca e presiede l'Esecutivo Nazionale. Nomina l'Esecutivo Nazionale attribuendo i relativi incarichi così come previsto dall'articolo 8. Il Pres. Naz. di A.G. delibera sui ricorsi concernenti il tesseramento previa istruttoria della Commissione Tesseramento.

Il Pres. Naz. di A.G. può essere rimosso dal suo incarico dal Presidente Nazionale di A.N. Richiesta in tal senso può essere rivolta al Presidente Nazionale di A.N. dai tre quarti della Direzione Nazionale.

Art. 10 (Assemblea Nazionale)

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo di A.G., elegge il Presidente Nazionale e trenta dirigenti nazionali, elabora ed esprime le linee politiche fondamentali per l'intera organizzazione.

Sono delegati elettivi di diritto al Congresso Nazionale:

il Presidente Nazionale uscente;

i membri della Direzione Nazionale (in carica da almeno 60gg);

i Coordinatori Regionali eletti;

i Presidenti Provinciali di A.G. eletti;

i Presidenti Provinciali di Azione Universitaria eletti.

Sono delegati elettivi:

i delegati eletti nelle assemblee provinciali in maniera proporzionale ai votanti delle relative assemblee.

Sono invitati al Cong. Naz. gli iscritti ad A.G. eletti al CNSU, nel parlamento nazionale e nei consigli regionali.

Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei votanti in prima votazione; in caso di mancato raggiungimento del quorum in prima votazione, si dà luogo al ballottaggio tra i primi due.

I Dirigenti Nazionali vengono eletti in base a liste di candidati collegati ad un candidato alla Presidenza, con ripartizione proporzionale dei seggi. La Direzione Nazionale è delegata ad adottare il regolamento delle Assemblee in sintonia con le indicazioni esposte nel presente Statuto.

Trascorsi tre anni dalla celebrazione del Congresso Nazionale la Direzione Nazionale richiede alla direzione del partito l'indizione di un nuovo Congr. Naz.

Art. 11 (Conferenza Nazionale Quadri dirigenti)

La Conferenza Nazionale è organo consultivo convocato dal Presidente Nazionale di A.G. per la discussione delle tematiche politiche di attualità e la progettazione di iniziative e campagne nazionali. Vi partecipano: Presidenti Provinciali, Coordinatori Regionali, Dirigenti Nazionali e membri dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 12 (Azione Universitaria)

Azione Universitaria è l'unico movimento universitario deputato a portare avanti la politica di Azione Giovani nelle sedi universitarie, e sulle tematiche universitarie anche nel tessuto culturale, sociale ed urbano.

Tutta l'attività di Azione Universitaria è normata dal regolamento interno di Azione Universitaria, approvato dall'assemblea congressuale di Au, e parte integrante del presente statuto.

Art. 12 bis (Scuole)

La sigla che Azione Giovani utilizza nelle scuole medie-superiori è Azione Studentesca. Il Presidente Nazionale Di AG nomina il Responsabile Nazionale di AS tra i componenti dell'Esecutivo. Ogni Presidente Provinciale di A. G. provvede alla nomina di un responsabile provinciale studentesco. Il responsabile nazionale di A. S. convoca e presiede la Conferenza Nazionale di AS, organo consultivo composto dai responsabili provinciali studenteschi.

Art. 13 (sigle parallele)

La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di associazioni parallele o di area, qualora ne ravvisi l'opportunità, per creare strumenti di penetrazione nel mondo giovanile più efficaci e specifici. In tal caso devono essere chiaramente indicate le competenze attribuite, i margini di autonomia organizzativa, le relazioni istituzionali con A.G.

CAPO III – COMMISSIONE DI GARANZIA E DEI PROBIVIRI

Art.14

La Commissione è eletta dall'Assemblea Nazionale ed è formata da 5 membri: un presidente, il suo vice, tre componenti.

La Commissione si riunisce in via straordinaria ed esprime pareri obbligatori, non vincolanti, sulle situazioni dove potrebbe essere richiesto un provvedimento disciplinare di commissariamento, sospensione o espulsione a carico di un qualsiasi iscritto.

La Commissione effettua verifiche circa la veridicità dei fatti e provvede a relazionare per iscritto il Pres. Naz. di A.G.

L'azione disciplinare, a carico degli iscritti che non osservano i doveri sanciti dal presente Statuto o che abbiano leso con il loro comportamento l'immagine pubblica di A.G., può essere promossa dal Presidente Nazionale di Ag, dai Presidenti Provinciali, dai Coordinatori Regionali, dai Dirigenti Nazionali, dai membri dell'Esecutivo nell'ambito del territorio di loro competenza.

I componenti l'Esecutivo, la Direzione Nazionale, i Coordinatori Regionali, i Presidenti Provinciali possono essere deferiti alla Commissione solo dal Presidente Nazionale.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) ammonizione e censura;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) sospensione a tempo indeterminato;
- d) espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi incarico.

Il Presidente Nazionale può adottare nei confronti dell'iscritto deferito, in attesa di definitiva decisione da parte dell'organo disciplinare competente, provvedimenti sospensivi a carattere cautelare.

Art. 15

Il Presidente Provinciale per gravi e giustificati motivi, può disporre il commissariamento del Presidente del circolo, inviandone le motivazioni al Presidente Nazionale di A.G. Opposizione al provvedimento può essere inoltrata alla Commissione di Garanzia che riferisce alla Direzione Nazionale.

Il Presidente Nazionale può procedere, per gravi e giustificati motivi, al commissariamento di Presidenti Provinciali e Coordinatori Regionali.

Il Presidente Nazionale può revocare l'incarico di componente dell'Esecutivo. Può procedere altresì alla revoca dei Dirigenti Nazionali previo parere favorevole della Direzione Nazionale che si esprime a maggioranza di due terzi.

Il provvedimento di commissariamento dei Presidenti Provinciali, dei Coordinatori Regionali e quello di revoca dei Dirigenti Nazionali devono essere preceduti dal parere obbligatorio della Commissione di Garanzia e dei Proviviri.

Il Presidente Nazionale di A.U., sentito il parere del Presidente Nazionale di A.G. può procedere al commissariamento del Presidente Provinciale di A.U. secondo le medesime modalità previste dal presente articolo per il commissariamento del Presidente Provinciale di A.G.

Il commissariamento ha durata massima di sei mesi, trascorsi i quali, è convocata l'assemblea di circolo, provinciale o regionale, sulla base dell'ultimo tesseramento ratificato.

Capo IV – COMMISSIONE TESSERAMENTO

Art. 16

La Commissione è eletta dalla Direzione Nazionale ed è composta da un Presidente, un vice presidente e tre componenti. Il Presidente della Commissione è il Responsabile del tesseramento nominato in seno all'Esecutivo Nazionale dal Presidente Nazionale di A.G.

La Commissione esprime parere obbligatorio, non vincolante, in tutte le controversie relative al tesseramento ad A.G. ed alla costituzione dei circoli.

CAPO V – INCOMPATIBILITA'

Art. 17

I membri dell'Esecutivo Nazionale sono incompatibili con l'incarico di Dirigente Nazionale. La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.

Nel caso in cui un Presidente Provinciale venga eletto Coordinatore Regionale deve essere convocata l'Assemblea entro 3 mesi. La carica di Presidente Provinciale di A.G. è incompatibile con quella di Presidente Provinciale di A.U.

La carica di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con qualsiasi altra.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

La commissione di garanzia e dei probiviri è eletta dalla Direzione Nazionale con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Nelle more della convocazione del Congresso Nazionale di AU, il Commissario Nazionale di Azione Universitaria è nominato dal Presidente di A.G.

La Commissione Statuto eletta dal Congresso Nazionale rimane in carica fino alla prossima scadenza statutaria per l'interpretazione autentica del presente Statuto.

I Membri dell'Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale, I Coordinatori Regionali, I Presidenti Provinciali eletti o nominati in occasione del secondo congresso Nazionale mantengono il loro incarico sino alla scadenza del proprio mandato, anche in deroga ai limiti d'età stabiliti all'art. 3 del presente statuto.

Roma, 28 Aprile 2004

Modificato in data 21 gennaio 2006

Commissione Nazionale Statuto

Nicola Procaccini (presidente); Ettore De Conciliis; Daniele Porena; Fabrizio Tatarella; Daniele Romeo; Francesco Bucciarelli; Antonio Tisci; Alfonso Magliocco.